



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Protocollo condiviso da

Tribunale ordinario di Avezzano

Ordine degli Avvocati di Avezzano

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 in materia di *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70, ed in particolare l'art. 83 co. 6 e 7 D. cit., che prescrive ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, ed il Consiglio dell'ordine degli avvocati, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello de L'Aquila e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello l'adozione delle misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Richiamate le Linee guida elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura in ordine all'emergenza COVID 19 sub prot. n. 186/VV/2020;

Visto il verbale della riunione tenutasi telematicamente via M\TEAMS tra i Presidenti dei Tribunali del Distretto e il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila ed il Procuratore generale di L'Aquila in data 24 marzo 2020;

Informata l'associazione "Cammino" dal COA di Avezzano,

Si individuano le seguenti modalità di trattazione dei procedimenti relativi al settore civile e di lavoro e di quelli del settore esecutivo e fallimentare

Poiché le misure introdotte da ultimo con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per il contenimento del contagio da Codiv-19 impongono di compiere una diversificazione dei moduli organizzativi a seconda del tipo di incombenza per cui le udienze fissate per il periodo sino al 30 giugno 2020 vengono chiamate, occorre differenziare tra udienze per le quali appare possibile l'adozione di una modalità di trattazione alternativa a quella ordinaria, secondo le forme di

cui all'art. 83 co. 7 lett. f) e h) D.L. cit., ed udienze fissate per il compimento di incumbenti incompatibili con tali forme di trattazione e per le quali dunque si renderà necessario un rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, salvo – si intende – che esse non riguardino procedimenti rientranti nella previsione di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) D. cit.

Inoltre la riorganizzazione dell'attività di udienza secondo detti nuovi moduli organizzativi imporrà una generale ricalendarizzazione delle udienze per il periodo successivo all'11 maggio 2020 e pertanto detta operazione dovrà essere compiuta in modo razionale garantendo priorità di trattazione ai procedimenti con maggiore anzianità nonché, per quelli di più recente iscrizione, ai procedimenti che siano chiamati per l'adozione di provvedimenti cautelari o para-cautelari (es. sospensione della provvisoria esecuzione già concessa; sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto; etc.).

PERIODO 9 marzo-11 maggio 2020

Nel periodo 9 marzo-11 maggio verranno trattati esclusivamente:

- i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona,
- nonché, laddove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice relatore istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile,
- ovvero tutte le ipotesi contemplate nel comma 3, lettera a) del D.L. cit.

Preme precisare inoltre che non vanno considerati come ricompresi nella previsione di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) del D. L. cit. i procedimenti di separazione e di divorzio nonché tutti gli altri procedimenti in materia di famiglia in cui a) siano stati già adottati provvedimenti, anche provvisori, in punto di regolamentazione delle condizioni economiche tra le parti, b) in cui non venga dichiarata l'urgenza d'ufficio o su richiesta di parte che ne imponga la trattazione in via di eccezione.

In ordine alla modalità di trattazione dei procedimenti non sospesi, tra le diverse modalità opzionabili verrà data già da subito preferenza alla trattazione nelle forme dell'udienza cartolare, onde rispettare la ratio della normativa di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ciò salvo che non sia dal giudice ritenuta necessaria la trattazione con le forme tradizionali. Nei casi, comunque residuali che saranno individuati dallo stesso giudice relatore o dal presidente del Collegio, in cui ciò si riterrà necessario e possibile si procederà alla trattazione secondo quanto previsto dall'art. 83 c. 7 lett. f).

PERIODO 12 maggio – 30 giugno 2020

Per i procedimenti diversi da quelli rientranti nella previsione eccezionale di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) D.L. cit., nell'ottica di predisporre un'agenda di udienza che garantisca la prioritaria trattazione dei procedimenti più risalenti e di quelli chiamati per l'adozione di provvedimenti cautelari o para-cautelari, e ciò sempre che il procedimento sia chiamato per il compimento di incumbenti compatibili con una trattazione dell'udienza in forma cartolare o nelle forme di cui all'art. 83 co. 7 lett. f) D. cit., i provvedimenti di rinvio saranno adottati osservando i seguenti criteri:

- 1) rinvio delle prime udienze a data successiva al 30 settembre 2020, considerato che trattasi di procedimenti di recente iscrizione, ad eccezione dei procedimenti nei quali risultino formulate istanze ex art. 649 c.p.c. ovvero ex artt. 615/617 c.p.c. o ancora ex art. 283 c.p.c. ed in cui risultino già costituite entrambe le parti;
- 2) rinvio degli ATP – salvo il caso di ritenuta inammissibilità ovvero di dichiarazione di urgenza - considerato che trattasi di procedimenti implicanti sempre il conferimento dell'incarico ed il giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, in uno alla considerazione che detti procedimenti implicano l'espletamento di indagini tecnico-

strumentali, spesso incompatibili allo stato con le misure di distanziamento sociale adottate dal governo e con la condizione critica del SSN;

3) rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 di tutti i procedimenti ancora in fase istruttoria (dunque laddove siano fissate udienze per la comparizione delle parti, l'assunzione dell'interrogatorio formale e l'escussione dei testi) ovvero di tutti quei procedimenti per i quali siano previste attività allo stato incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo;

Quanto alla modalità di celebrazione delle udienze che si svolgeranno nel periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, verrà data preferenza alla trattazione nelle forme dell'udienza cartolare, secondo le indicazioni che seguono.

La partecipazione all'udienza avverrà solo attraverso il deposito, da parte dei difensori, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che essi avrebbero formulato oralmente, prevedendo la possibilità, rimessa alla valutazione del giudice, di assegnare un ulteriore termine per note di replica al fine di garantire un più approfondito contraddittorio (es. repliche alla chiamata di terzo compiuta dall'attore in sede di preverbale; repliche alla domanda in reconventio reconventionis dell'attore o alle eccezioni dal medesimo sollevate in conseguenza della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto; etc.). In alternativa, laddove ritenuto necessario dal giudice ai fini di una migliore trattazione della causa su motivata istanza di parte o d'ufficio potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi in data successiva al 30 giugno 2020 o, per il caso in cui si ravvisino ragioni di urgenza, mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in tribunale, con l'osservanza delle misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020.

Sarà dunque assegnato, con decreto da emettersi entro il settimo giorno anteriore alla data di udienza, un termine sino alle ore 13,00 della data di udienza già fissata o di altra data alla quale si ritenga di rinviare la trattazione della causa per il deposito telematico di un sintetico "preverbale", della lunghezza massima indicativa di una pagina, contenente le sole "istanze e conclusioni", in relazione agli adempimenti processuali previsti. Un diverso termine, anticipato rispetto alla data di udienza come precisato di seguito alla lettera g) ed assegnato con provvedimento da comunicare entro quindici giorni prima dell'udienza, andrà invece assegnato per i soli procedimenti chiamati per la discussione ex art. 281 sexies o 429 c.p.c., al fine di consentire la pronuncia della sentenza lo stesso giorno fissato per la discussione, in ossequio alla normativa di riferimento.

Detta alternativa modalità di svolgimento dell'udienza sarà dunque adottata per le seguenti tipologie di incumbenti di udienza:

- a) prime udienze di trattazione ex 183 c.p.c. nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo e nei procedimenti di opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi in cui al momento dell'adozione del predetto decreto risultino costituite tutte le parti del procedimento: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, segnalando al giudice le eventuali questioni ex art. 183 primo comma c.p.c. ed eventualmente insistendo per l'accoglimento o per il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c. o dell'istanza di sospensione ex artt. 615 o 617 c.p.c.; parte attrice potrà proporre le domande ed eccezioni conseguenti a riconvenzionali od eccezioni del convenuto, le parti potranno precisare e modificare le domande eccezioni e conclusioni ex art. 183 quinto comma c.p.c. e richiedere i termini per memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.; il giudice con successivo provvedimento provvederà sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà già concessa o ancora sull'istanza di sospensione ex artt. 615 o 617 c.p.c. e assegnerà, se richiesto, i termini ex 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento, salva l'adozione dei provvedimenti ex art. 183 primo comma e la richiesta di chiarimenti ex 183 quarto comma;
- b) udienze fissate per la trattazione di procedimenti cautelari che non richiedono istruzione: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;

- c) udienze di prima comparizione nei procedimenti di appello laddove risulti proposta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;
- d) udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni; il giudice con successivo provvedimento comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche;
- e) udienze già fissate per la discussione delle richieste istruttorie, all'esito delle memorie ex 183 comma sesto c.p.c. o del rinvio ex art. 420 co. 6 c.p.c.: i difensori depositeranno brevi note scritte, insistendo per le istanze istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi; sarà consentita la sola sintetica contestazione delle istanze delle controparti limitatamente a quelle formulate nella terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c.; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle istanze istruttorie, dando i provvedimenti per la prosecuzione della causa;
- f) udienze già fissate per la discussione nei procedimenti ex 702 bis c.p.c.: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice adotterà l'ordinanza conclusiva del procedimento;
- g) udienze già fissate per la discussione orale ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c. : i difensori delle parti entro il termine delle ore 13,00 del settimo giorno anteriore all'udienza già fissata depositeranno brevi note scritte denominate "*preverbale ex art. 281 sexies o 429 c.p.c.*", formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate (occorre precisare che il deposito di tali note va tenuto distinto rispetto a quello relativo alla memoria conclusiva per il cui deposito il giudice avesse già assegnato un termine ad hoc anteriore all'udienza); il giudice con ordinanza adottata il giorno dell'udienza già fissata darà atto del deposito di dette note, pronunciando sentenza; del dispositivo ovvero della sentenza integrale verrà data comunicazione alle parti lo stesso giorno fissato per l'udienza;
- h) udienze fissate a norma degli artt. 710 e 737 e ss. c.p.c. per la regolamentazione del regime di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il Tribunale con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;

In caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 della data fissata per l'udienza ovvero, per le sole ipotesi di cui alla lettera g), entro il termine delle ore 13,00 del settimo giorno anteriore all'udienza, questa dovrà considerarsi svolta ex art. 83 co. 7 lettera h) D.L. 18/2020 senza la comparizione delle parti, con comunicazione di fissazione di nuova udienza ex art. 181/309 c.p.c.

Con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera g) si precisa altresì che nel provvedimento con cui sarà assegnato il termine per il deposito delle suddette note scritte denominate "*preverbale ex art. 281 sexies o 429 c.p.c.*" si segnalerà che il deposito di tali note sostituirà a tutti gli effetti la discussione orale e che le sentenze rese ex art. 281 sexies e 429 c.p.c. saranno pubblicate mediante il solo deposito telematico, dovendosi ritenere tale disposizione di legge assolutamente speciale e quindi pienamente idonea a derogare alle disposizioni che prevedono la lettura del dispositivo in udienza.

In ogni caso potranno essere trattati anche i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) D.L. cit. secondo le modalità sopra specificate.

Considerata poi la generale sospensione dei termini processuali disposta dal D.L. cit. per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020, le udienze già fissate in date immediatamente successive all'11 maggio 2020 per incumbenti che non possano essere compiuti a causa di tale sospensione (es. prime udienze di comparizione per le quali per effetto della sospensione non risultino rispettati i termini a comparire o non risulti garantito al convenuto il termine per la costituzione; udienze di ammissione dei mezzi istruttori laddove i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. cadano nel predetto periodo di sospensione) saranno differite in modo da garantire l'osservanza dei termini legali.

Esecuzioni immobiliari

Si deve premettere che - per quanto attiene settore in esame - anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) rientra nello svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice dell'Esecuzione; pertanto, occorre individuare delle linee guida da indirizzare a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, al fine di assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti destinate ad evitare la diffusione del contagio da COVID-19.

Ciò posto, con riferimento alle singole attività vengono indicate le udienze e gli incombenti che possono proseguire e quelli che, invece, devono essere necessariamente rinviati:

1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza. Alla predetta udienza, inoltre, è previsto che il debitore possa comparire personalmente e formulare richieste ed istanze ed è prevista la partecipazione dell'esperto stimatore. Se ne deve, quindi, prevedere il differimento dopo il 30.06.2020.

Faranno eccezione al rinvio i casi in cui vi sia stata costituzione del debitore quelli in cui alla data fissata per l'udienza sia stata depositata la perizia di stima nel rispetto del termine di giorni trenta prima dell'udienza medesima, tenuto conto della sospensione eccezionale dei termini prevista dal d.l. n. 18/2020 citato.

In tali casi, previo decreto del giudice che ne indicherà le modalità di svolgimento, la trattazione avverrà in modalità figurata/cartolare: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte entro le ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30.06.2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, etc), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30.06.2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.06.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il

custode ne notzierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non obliterando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese sino al 30.06.2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre- allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.
- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso) con indicazione degli estremi catastali dell'immobile, corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

- 1) per tutte le vendite telematiche, miste o analogiche, fissate successivamente 15.04.2020, va disposto il differimento sino a nuovo ordine, mandando al professionista delegato e alla società delegata alla pubblicità, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita differita dal GE." Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione in caso di vendita analogica o di vendita telematica senza conto corrente partitario; nel caso in cui sia già operativo il conto corrente partitario ne sarà disposta la restituzione;
- 2) i professionisti delegati alla vendita e i gestori incaricati delle vendite di non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non sarà consentito di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine; ciò anche nel caso in cui il procedimento; in particolare: - con riguardo alle vendite in corso, nel periodo di sospensione in questione **TUTTI gli adempimenti NON saranno posti in essere**, ciò anche qualora si tratti del mero completamento di attività di pubblicità già avviata o di adempimenti riferibili a tentativi di vendita da espletarsi nel periodo successivo alla sospensione; - la pubblicazione dell'avviso di vendita che non abbia avuto ancora integralmente luogo (ad esempio, perché sia in corso di lavorazione la richiesta di pubblicazione sui quotidiani) deve essere interrotta anche qualora abbia avuto

già luogo la pubblicità sul PVP ed anche qualora si riferisca a tentativi di vendita successivi al 15/04/2020; - gli avvisi di vendita non ancora integralmente pubblicati devono essere annullati anche qualora sia stato previsto l'esperimento della vendita in data successiva al 15/04/2020;- la successiva calendarizzazione della vendita avrà luogo solo a seguito di nuovo provvedimento generale del giudice dell'esecuzione;

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

I decreti di trasferimento verranno emessi, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica in allegato all'istanza, in modalità editabile. In particolare, il professionista delegato dovrà allegare la bozza del decreto di trasferimento ad una nota di deposito senza che la bozza stessa sia sottoscritta telematicamente.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. UDIENZE DA TRATTARE AI SENSI DELL'ART. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

a) udienza prevista ai sensi degli artt. 596 e 597 c.p.c., previo decreto del G.E. con il quale si invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che, in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c. ;

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico secondo le seguenti modalità: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, dando indicazioni al professionista delegato per la modifica o la conferma del progetto di distribuzione o si riserverà per l'emissione del provvedimento ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

b) udienza prevista ai sensi dell'art. 615, co. 2 e 617 co. 2, c.p.c.; analogamente a quanto previsto in materia di contenzioso civile, in materia di contenzioso cautelare in relazione al quale non è richiesto l'espletamento di attività istruttoria i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;

c) udienza ai sensi dell'art. 495 c.p.c.; in tal caso possono distinguersi due evenienze: c 1) l'istanza viene proposta con l'ausilio di un difensore; in tal caso il G.E. al deposito dell'istanza, verificatane l'ammissibilità, fissa l'udienza; all'udienza i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti; c 2) qualora l'istanza sia presentata personalmente dal debitore, il G.E. ne valuterà l'ammissibilità e fisserà l'udienza dopo il 30.06.2020;

d) udienza di rinnovo delega; in tal caso il professionista delegato alla vendita avrà cura di depositare la propria relazione nel termine di 10 giorni prima dell'udienza; le parti potranno presentare le proprie istanze e deduzioni sino alle ore 13:00 del giorno fissato per l'udienza; all'esito il G.E. valuterà se disporre il rinnovo delega, comunicando la relativa decisione alle parti;

e) le istanze proposte ai sensi dell'art. 486 c.p.c. saranno trattate tramite PCT, se occorra disporre la convocazione delle parti la relativa udienza sarà calendarizzata dopo il 30.05.2020.

Fallimentare

Le considerazioni sopra espresse in merito al ruolo Esecuzioni Immobiliari vanno riproposte con riferimento al ruolo Fallimentare.

Devono, quindi, considerarsi sospese, sino al 30.06.2020, tutte le **attività che non possano essere eseguite nello studio del curatore fallimentare**, quali accessi preordinati alle operazioni di stima e operazioni di inventario; qualora tali attività comportino un ritardo negli adempimenti come il deposito del programma di liquidazione il curatore presenterà un'istanza di proroga, motivata dalle contingenti circostanze. Gli accessi saranno limitati alle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il curatore ne notificherà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso. L'attività di **apposizione dei sigilli**, trattandosi di atto urgente, non è oggetto di sospensione, purchè possa essere attuata nel rispetto delle indicazioni igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute.

Le **operazioni di vendita** sono sospese; vengono impartite ai curatori le stesse indicazioni già rivolte ai custodi giudiziari e ai professionisti delegati alla vendita in tema di vendite immobiliari.

Per quanto attiene all'emissione dei **mandati di pagamento** l'emissione è sospesa sino al 15.04.2020, per il periodo successivo al 30.06.2020 i curatori presenteranno, come di consueto, l'istanza tramite PCT. Il ritiro del mandato potrà avvenire previo appuntamento con la Cancelleria, dovendo essere garantito un accesso scaglionato agli Uffici.

Le richieste di **ricevimento curatori** potranno essere trasmesse via mail al giudice delegato il quale potrà fissare un appuntamento al curatore, invitandolo ad accedere alla stanza virtuale mediante l'applicativo "Microsoft Teams" messo a disposizione dal Ministero.

Le udienze di **esame dello stato passivo** sono differite dopo il 30.06.2020, non rientrando tra le attività urgenti.

Le udienze di **approvazione del rendiconto** della gestione potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 secondo le seguenti modalità: il curatore presenterà una nota, da depositarsi telematicamente sino alle 13:00 del giorno fissato per l'udienza, recante la richiesta di approvazione del rendiconto, in assenza di contestazioni, o la comunicazione circa la presentazione di contestazioni; all'esito, il g.d., se non vengano presentate osservazioni, verificata la regolarità delle comunicazioni che il curatore procederà a depositare previamente mediante PCT, approverà il rendiconto; nel caso in cui vengano presentate osservazioni il g.d. fisserà l'udienza davanti al Collegio dopo il 30.06.2020; il curatore avrà cura di segnalare quando non si siano perfezionate le comunicazioni della fissazione dell'udienza di rendiconto (ad esempio al legale rappresentante della società), in tal caso, il g.d., rinvierà l'udienza dopo il 30.06.2020. In considerazione della sospensione di tutti i termini processuali dal 9.03.2020 al 15.04.2020, le udienze andranno differite, qualora il termine per la presentazione delle contestazioni sia scaduto durante il predetto periodo.

Pre-fallimentare

In ordine alla trattazione dei presenti procedimenti va tenuto conto della possibilità del fallendo di difendersi personalmente, sino al giorno dell'udienza. Pertanto, se il fallendo non si costituisce, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciare, le udienze verranno rinviate dopo il 30.06.2020. Le nuove procedure saranno fissate dopo il 30.06.2020. Faranno eccezione a tale disposizione le procedure per cui stia per decorrere l'anno, ai sensi dell'art. 10, l. fall. In tal caso l'udienza sarà trattata garantendo le distanze di sicurezza per la prevenzione dal contagio.

Le procedure già pendenti in cui il fallendo si sia costituito o abbia dichiarato espressamente di rimettersi o rinunciare potranno essere trattate ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con le consuete modalità: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti, rimettendo al Collegio la decisione o disporrà gli adempimenti istruttori ritenuti necessari.

Va precisato che, ai sensi dell'art. 83, co. 5 d.l. n. 18.2020, le predette modalità saranno applicate anche nel periodo sospensione dei termini sino al 15.04.2020 e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa del settore civile indicata al comma 3 del medesimo articolo.

Contenzioso lavoro

In assenza di specifica regolamentazione da parte dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 delle udienze in materia di lavoro, si ritiene che queste ultime debbano seguire la stessa disciplina prevista per le udienze civili, in quanto compatibile.

Considerato, tuttavia, che la trattazione secondo la modalità "cartolare" prevista dall'art. 83, lett. h), D.L. cit. è limitata alle sole udienze "che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori", va osservato, in generale, che tale modulo di trattazione non può ritenersi compatibile, nel processo del lavoro, con la formalità preliminare dell'interrogatorio libero delle parti, anche finalizzata al successivo tentativo di conciliazione.

Resta ferma, anche nella materia del lavoro, la necessità di individuare le udienze da trattare con le suddette modalità al fine di non sovraccaricare il lavoro degli uffici della cancelleria, tenuto conto del contingentamento del personale.

E', quindi, opportuno escludere dal novero tutti i procedimenti in materia di lavoro chiamati in prima udienza, ad eccezione di quelli in cui occorra decidere su istanze di natura cautelare (sospensione dell'esecuzione, di cartelle, decreti ingiuntivi o comunque dei provvedimenti oggetto di opposizione)

Detta alternativa modalità di svolgimento dell'udienza ben potrà essere adottata per le seguenti tipologie di incumbenti di udienza:

- a) prime udienze nei procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi, nei casi in cui risultino costituite tutte le parti del procedimento e l'opponente o l'opposto richiedano, rispettivamente, la sospensione dell'efficacia ovvero la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto: le parti potranno depositare brevi note scritte limitate alla discussione sull'istanza cautelare, entro le ore 13,00 dello stesso giorno dell'udienza; il giudice provvederà con successivo provvedimento fuori udienza;
- b) udienze per la discussione dell'istanza sospensiva nei procedimenti di opposizione a cartelle di pagamento, ad avvisi di addebito INPS, ad ordinanze-ingiunzione, ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., ad atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a precetto: le parti potranno presentare brevi note scritte limitate alla discussione sull'istanza di sospensione, entro le ore 13,00 dello stesso giorno dell'udienza; il giudice provvederà con successivo provvedimento fuori udienza;
- c) udienze fissate per la trattazione di procedimenti cautelari e procedimenti di impugnazione di licenziamento in fase sommaria ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 (Legge Fornero), che non richiedono istruzione: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositate, entro le ore 13,00 dello stesso giorno dell'udienza; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle richieste delle parti;
- d) udienze già fissate per la discussione delle richieste istruttorie: i difensori depositeranno brevi note scritte, entro le ore 13,00 dello stesso giorno fissato per l'udienza, insistendo per le istanze istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi; sarà consentita la sola sintetica contestazione delle istanze delle controparti; il giudice con successivo provvedimento provvederà sulle istanze istruttorie, dando i provvedimenti per la prosecuzione della causa;
- e) udienze già fissate per la discussione orale ex art. 429 c.p.c. o per la discussione all'esito della fase a cognizione piena del rito Fornero, ex art. 1, comma 57, legge n. 92/2012: i difensori delle parti entro il termine delle ore 13,00 del settimo giorno anteriore all'udienza già fissata depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le memorie già depositati (occorre precisare che il deposito di tali note va tenuto distinto rispetto a quello relativo alla memoria conclusiva per il cui deposito il giudice avesse già assegnato un termine ad hoc anteriore all'udienza); il giudice con ordinanza adottata il giorno dell'udienza già fissata darà atto del deposito di dette note, pronunciando sentenza. Del dispositivo ovvero della sentenza integrale verrà data comunicazione alle parti lo stesso giorno fissato per l'udienza;

Per le ipotesi dalla lettera a) alla lettera d) in caso di mancato deposito di note scritte entro il termine ultimo delle ore 13,00 della data fissata per l'udienza, questa dovrà considerarsi svolta ai sensi dell'art. 83, comma 7

lettera h), D.L. n. 18/2020, senza la comparizione delle parti, con comunicazione di fissazione di nuova udienza ex artt. 181/309 c.p.c.

Nell'ipotesi di cui alla lettera e) del presente paragrafo, il giudice darà espressa preventiva comunicazione alle parti, con decreto da comunicarsi entro quindici giorni prima dell'udienza, della trattazione ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), assegnando alle stesse termine fino alle ore 13,00 del settimo giorno anteriore all'udienza, per depositare un preverbale contenente le sole "istanze e conclusioni", precisando in aggiunta che le stesse sostituiscono la discussione orale. Le sentenze rese ex art. 429 cpc, ove le parti abbiano discusso virtualmente mediante scambio e deposito di note telematiche ex art. 83 c.7 lett. h), saranno pubblicate mediante il solo deposito telematico, dovendosi ritenere tale disposizione idonea a derogare alle disposizioni che prevedono la lettura del dispositivo in udienza, il giudice depositerà comunque la decisione nel giorno dell'udienza. In caso di mancato deposito del suddetto preverbale entro il termine delle ore 13,00 del settimo giorno anteriore alla data di udienza, questa dovrà considerarsi svolta ex art. 83 co. 7 lettera h) D.L. 18/2020 senza la comparizione delle parti, con comunicazione di fissazione di nuova udienza ex art. 181/309 c.p.c.

Nelle prime udienze dei procedimenti ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, richiamati alla lettera c) del presente paragrafo, è fatto invito alle parti di conferire procura ex art. 185 c.p.c. ai propri difensori; in caso contrario, ovvero nel caso in cui una delle parti dichiari espressamente di voler partecipare personalmente all'udienza, il giudice, ove ritenga necessario sentire personalmente le parti, rinvierà la causa ad altra udienza da svolgersi, ove possibile, mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7, lett. g), D.L. n. 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) ovvero, in Tribunale, con l'osservanza delle misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020.

Per quanto concerne le altre tipologie di adempimenti di udienza sarà adottato un provvedimento di differimento d'ufficio dell'udienza a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che sia ritenuta o rappresentata dalle parti con apposita istanza telematica una particolare ragione d'urgenza che giustifichi la sua trattazione a data anteriore alla predetta, nel quale caso l'udienza sarà tenuta garantendo l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie per prevenire il contagio.

Il presente Protocollo è immediatamente operativo per il periodo di sospensione d'ufficio, allo stato fino all'11 maggio 2020, mentre per quello successivo e fino al 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe, sarà oggetto dell'intesa che verrà espressa dal Presidente della Corte di appello di L'Aquila e dal Procuratore generale presso la medesima Corte, ai quali viene trasmesso.

Si allegano inoltre al presente Protocollo, al fine di consentire la maggiore diffusione possibile della modalità di collegamento telematico in sede di udienza, due guide pratiche per la creazione di account Microsoft e l'utilizzo di software in uso al dominio Giustizia, quali MICROSOFT TEAMS e MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS.

Il Presidente del Tribunale di Avezzano

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati